



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BELLOT, BITONCI, ARRIGONI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI e VOLPI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2013

Modifica all’articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di determinazione dei canoni dovuti alla società ANAS SpA per concessioni e autorizzazioni relative all’accesso, all’uso e all’occupazione delle strade e delle loro pertinenze

ONOREVOLI SENATORI. - Da tempo è in corso un contenzioso riguardante alcune incongruenze circa l'ammontare dei canoni richiesti agli utenti che risiedono lungo le strade statali e che hanno accesso alle stesse: si tratta di richieste inoltrate dalla società Ente nazionale per le strade (ANAS SpA) riguardanti l'ammontare di canoni che appaiono disomogenei nelle modalità di calcolo e comunque di importo relevantissimo, talora inaccessibile per attività economiche con un modesto volume di affari. Il diverso trattamento fra cittadini residenti in regioni contigue ha fatto nascere numerose proteste alle quali sono seguite diverse iniziative parlamentari, finora rimaste senza risposta. I passi carrai rientrano nella fattispecie degli «accessi e diramazioni» e consistono in interventi sull'infrastruttura viaria che consentono immissioni di veicoli da e verso un'area privata laterale e che, come tali, esulano dall'uso ordinario della strada, concretandone un uso eccezionale che deve, quindi, essere assentito, mediante un apposito provvedimento, dall'ente proprietario della strada interessata, che nel caso ci si riferisca alla rete stradale di interesse nazionale è la società ANAS SpA, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, richiamato anche dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 luglio 2002, n. 138. In tale senso, l'articolo 27, comma 1, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede che le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni per gli accessi, se interessano strade o autostrade statali, sono presentate al competente ufficio della società ANAS

SpA e, in caso di strade in concessione, all'ente concessionario, che provvede a trasmetterle con il proprio parere al competente ufficio della società ANAS SpA, ove le convenzioni di concessione non consentono al concessionario di adottare il relativo provvedimento.

Nel 1998, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono iniziati, in base alle nuove tabelle e ai nuovi coefficienti di calcolo, gli aumenti unilaterali da parte della società ANAS SpA del canone sui passi carrai, che hanno comportato aumenti discrezionali che per alcune attività, in Veneto, sono arrivati anche all'8.000 per cento: un cittadino privato è costretto a pagare centinaia di euro e un'attività commerciale migliaia di euro per accedere a una strada. Il comma 8 del citato articolo 27 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, prevede che nella determinazione della somma da versare all'ente rilasciante si deve aver riguardo:

- 1) alle soggezioni che derivano alla strada o all'autostrada;
- 2) al valore economico risultante dal provvedimento;
- 3) al vantaggio che il beneficiario ricava dal provvedimento stesso.

Questi criteri sono tradotti in una formula matematica, la cui applicazione è suscettibile di produrre canoni di diverso importo, in funzione dei fattori che la formula stessa prende in considerazione (tipologia di accesso, larghezza geometrica, importanza della strada eccetera). La formula matematica e i parametri per l'individuazione dei canoni, dunque, non sono in alcun modo stabiliti dal legislatore: essi sono approvati

unilateralmente dal consiglio di amministrazione della società e sono parte costitutiva del provvedimento annuale di determinazione dei canoni (sottoposto a vigilanza ministeriale, quindi firmato dal presidente della società ANAS SpA e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi e per gli effetti della disposizione citata). A seguito delle richieste annuali esorbitanti e di cinque anni di arretrati sono iniziate le proteste di alcuni utenti, concluse con la nascita del cosiddetto «Comitato passi carrai», che, una volta definita la propria costituzione formale (2008), è stato riconosciuto, dalle strutture locali della società ANAS SpA, quale soggetto interlocutore in grado di fornire una rappresentazione più ampia, rispetto alle singole posizioni, in materia di accessi stradali. Il Comitato è sorto con la finalità di favorire «l'eliminazione delle disparità di trattamento applicate da diversi enti proprietari di strade eliminando gli effetti distorsivi che tali situazioni hanno sulla concorrenza», nonché per creare le condizioni affinché il «potere di fissare l'importo dei canoni, quale ne sia la fonte, non si sostanzi attraverso posizioni di privilegio e senza limiti legali, ma sia anche improntato a criteri di logicità e buon senso tali da consentire ai concessio-

nari di verificare e contestare l'ammontare della pretesa economica».

Il difensore civico di Padova ha riscontrato, nella legge n. 449 del 1997, aspetti di «vessatorietà, iniquità, nonché contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico», giudizio poi condiviso dal difensore civico della regione Veneto.

Il presente disegno di legge è finalizzato, pertanto, a porre fine alla disparità di trattamento che subiscono i cittadini e le imprese da parte della società ANAS SpA nelle modalità di calcolo del canone dovuto per i passi carrai, intervenendo sulle disposizioni di legge che affidano alla società medesima piena discrezionalità per il computo degli importi; nonché stabilendo che gli incrementi dei canoni non possano superare l'andamento dell'inflazione corrente. Inoltre si intendono eliminare la disparità di trattamento e l'alterazione della concorrenza derivanti dall'applicazione di canoni ai cittadini che risiedono e alle attività che hanno sede fuori dal centro abitato, che in tale modo sono costretti a pagare le tasse sulle strade sia ordinariamente, per la manutenzione delle strade urbane, sia straordinariamente, per la manutenzione delle strade regionali e statali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dai seguenti:

«23. Le entrate proprie della società Ente nazionale per le strade (ANAS) SpA, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e per le autorizzazioni diverse di cui all'articolo 20, comma 1, dello statuto della medesima società, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, determinate, d'intesa con la regione territorialmente competente, in base ai criteri dell'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore della società ANAS SpA in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore della società è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno precedente.

23-bis. Le disposizioni del comma 23 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della disposizione di cui al medesimo comma 23, iniziati a decorrere dal 1° gennaio 1998. Per i medesimi procedimenti non si fa comunque luogo al rimborso di pagamenti già assolti alla stessa data di entrata in vigore.

23-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i passi carrabili di accesso alle proprietà private situate sulle strade ricadenti nella gestione della società ANAS SpA non sono soggetti ai canoni di concessione di cui al comma 23».

